



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 09/07/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2014, n. 1197

Modifica art. 5 della Convenzione Regione Puglia - I.N.A.I.L. per la prevenzione sugli infortuni nei luoghi di lavoro approvata con D.G.R. n. 484 del 18/03/2014.

L'Assessore al Welfare Dott.ssa Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Tutela della Salute nei luoghi di Lavoro" dell'Ufficio 1 "Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro", dal Dirigente del medesimo Ufficio 1 e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (P.A.T.P.), riferisce quanto segue:

Con provvedimento n.484 del 18 marzo 2014, la Giunta Regionale ha deliberato di:

- rinnovare, senza soluzione di continuità e per la durata di tre anni, la Convenzione tra la Regione Puglia e l'INAIL, allegata al suddetto provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando l'Assessore al Welfare alla sottoscrizione della medesima;
- confermare l'istituzione del Comitato Paritetico Regionale per lo studio del fenomeno infortunistico composto da sei componenti di cui tre nominati dall'Assessore Regionale al Welfare, scelti tra i Responsabili SPESAL delle AA.SS.LL. della Regione, e tre componenti nominati dall'INAIL;
- stabilire che la Presidenza del Comitato spetterà, alternativamente e per la durata di un anno, all'Assessore al Welfare o suo delegato ed al Direttore Regionale INAIL o suo delegato, e che nessun beneficio economico a qualsiasi titolo è dovuto ai componenti del Comitato e ad eventuali figure aggiuntive che potrebbero integrare il medesimo.

Con nota prot.n.34000.13/0S/14.0006118, acclarata al protocollo d'Ufficio n.6006 del 15/05/14, il Direttore Regionale INAIL Puglia ha fatto presente che l'art.5 della Convenzione non disciplina correttamente la situazione di fatto esistente, relativamente alle iniziative congiunte avviate ed alla luce delle Linee di indirizzo operativo 2014 e seguente Addendum predisposte dalla Direzione Centrale Prevenzione dell'Istituto. In particolare, dette disposizioni contemplano, espressamente, "la necessità che Convenzioni/Protocolli/Accordi prevedano l'apporto partecipativo degli Organismi sottoscrittori, tendenzialmente, in regime di pariteticità; non è possibile, infatti, l'apporto economico di un solo soggetto a fronte di un mero facere dell'altro soggetto".

Invero, quanto riportato al quarto capoverso dell'art.5 della citata Convenzione, "la Regione si impegna a porre in atto risorse tecniche ed umane costituite da apporti diretti e/o indiretti, per l'esecuzione delle attività progettuali finanziate dall'INAIL", non riconosce gli impegni economici assunti dalla Regione e contraddice i recenti accordi attuativi che confermano di fatto il rapporto di reciprocità tra i due Enti, con annessa ripartizione degli oneri e delle spese, come nel caso del Progetto "Dal Palcoscenico alla realtà. A Scuola di Prevenzione", edizioni 2012/2013 e 2013/2014.

Ritenuto, pertanto, necessaria la modifica del terzo e quarto capoverso dell'art.5 della Convenzione Regione Puglia -INAIL, di seguito si riporta l'attuale formulazione ed a seguire la formulazione modificata:

a) Attuale formulazione Art. 5 Obblighi delle parti -

Le Parti pongono a base dell' Accordo di Costituzione la previsione di "spazi operativi di attività condivisi ed integrati" attraverso:

- la costituzione congiunta di un gruppo di lavoro destinato sia a realizzare i progetti che potranno scaturire da un piano di azione del Comitato sia ad eseguire interventi in termini di valorizzazione dell'integrazione tra gli operatori;
- l'INAIL si impegna a finanziare, per stati di avanzamento dei lavori progettuali, l'importo a base del progetto che sarà erogato in favore della Regione entro trenta giorni successivi dall'approvazione;
- la Regione si impegna a porre in atto risorse tecniche ed umane costituite da apporti diretti e/o indiretti, per l'esecuzione delle attività progettuali finanziate dall'INAIL.

Le Parti si impegnano a concordare forme e modalità di ampliamento dell' Accordo ad altri operatori di settore con possibilità di eventuali collaborazioni relativamente allo sviluppo dei contenuti.

Al fine di rendere noti i risultati ottenuti a seguito delle attività congiunte di ricerca espletate nell'ambito della presente Convenzione potranno essere redatti, con la partecipazione congiunta dei referenti delle parti, scritti di carattere scientifico da presentare in occasione di congressi e da pubblicare su riviste di prestigio.

Le Parti si impegnano alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente Convenzione attraverso appositi Accordi Attuativi.

b) Formulazione modificata dell' Art. 5 Obblighi delle parti -

Le Parti pongono a base dell'Accordo di Costituzione la previsione di "spazi operativi di attività condivisi ed integrati" attraverso:

- la costituzione congiunta di un gruppo di lavoro destinato sia a realizzare i progetti che potranno scaturire da un piano di azione del Comitato sia ad eseguire interventi in termini di valorizzazione dell'integrazione tra gli operatori;
- l'INAIL si impegna, sulla base delle progettualità proposte e sulla scorta delle risorse budgettarie assegnate, a cofinanziare, per stati di avanzamento dei lavori progettuali, le iniziative approvate dal Comitato ex art.4 della presente Convenzione ed a mettere a disposizione le risorse tecniche ed umane utili alla realizzazione delle attività progettuali.
- la Regione si impegna a cofinanziare le iniziative approvate dal Comitato ex art. 4 della presente Convenzione, sulla base delle risorse derivanti dalle voci di Bilancio ed a mettere a disposizione le risorse tecniche ed umane per la realizzazione delle attività progettuali.

Le Parti si impegnano a concordare forme e modalità di ampliamento dell'Accordo ad altri operatori di settore con possibilità di eventuali collaborazioni relativamente allo sviluppo dei contenuti.

Al fine di rendere noti i risultati ottenuti a seguito delle attività congiunte di ricerca espletate nell'ambito della presente Convenzione potranno essere redatti, con la partecipazione congiunta dei referenti delle parti, scritti di carattere scientifico da presentare in occasione di congressi e da pubblicare su riviste di prestigio.

Le Parti si impegnano alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente Convenzione attraverso appositi Accordi Attuativi.

Per quanto sopra, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale il rinnovo, senza soluzione di continuità e per la durata di tre anni, della Convenzione tra la Regione Puglia e l'INAIL approvata con DGR.n.484/2014, così come modificata all'art.5 capoverso terzo e quarto, di cui allo schema allegato al seguente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando l'Assessore al Welfare

alla sottoscrizione della medesima.

“ COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e ss.mm. e ii.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra esposte, propone alla Giunta Regionale così come definito dall'art. 4, comma 4) lett. K) della L.R.n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di rinnovare, per quanto contenuto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, senza soluzione di continuità e per la durata di tre anni, la Convenzione tra la Regione Puglia e l'INAIL, approvata con DGR.484/2014, così come modificata all'art.5 capoverso terzo e quarto, di cui allo schema allegato al seguente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando l'Assessore al Welfare alla sottoscrizione della medesima.

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio PATP., a:

a) Direttore Regionale INAIL di Bari;

b) Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali ed ai Direttori SPESAL delle AA.SS.LL.;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Alba Sasso